



Al Comune della Spezia / SUAP Sportello Unico Attività Produttive
PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it

SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER INIZIO / TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO CIRCOLO PRIVATO

Il sottoscritto

(cognome) _____

(nome) _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

residente a _____ cap _____

in Via/Piazza _____ n° _____

di nazionalità _____ telefono. _____

tel.mobile . _____ e-mail _____

in qualità di Presidente pro-tempore
dell'Associazione/Circolo _____

con C.F. _____

con sede a _____

codice fiscale _____ P.IVA _____

SEGNALA

di INIZIARE

di TRASFERIRE

l'attività di somministrazione da svolgersi a favore dei propri associati presso la sede ove
sono svolte le attività istituzionali, posta in La Spezia Via / P.zza

_____ n° _____

DICHIARA

- che l'Associazione / Circolo aderisce all'Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno:

Denominazione dell'Ente _____

Sede Nazionale _____

- che l'Associazione/Circolo si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 commi 3 e 5 del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986 e succ. mod. e integraz.);
- che l'Associazione/Circolo si conforma a quanto previsto dall'articolo 148 comma 8 del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986 e succ. mod. e integraz.);
- che viene esercitata attività di somministrazione alimenti e bevande;
- che i locali destinati all'attività rispondono ai requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalle normative vigenti nonché ai criteri di sicurezza e sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno;
- di allegare dichiarazione dei requisiti morali e relativi allegati (da compilare da parte del Presidente pro-tempore e di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione).
- che i locali sono dotati dei requisiti di sorvegliabilità previsti dalla normativa vigente ed all'uopo dichiara di aver compilato l'allegato quadro D;
- che l'attività è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità;
- (selezionare solo ove ne ricorra il caso)che l'attività si trova in una delle zone soggette a limitazione tipo A, B1 , B2 in base al vigente Piano del Commercio (DCC n. 2 del 4.3.2015) e la superficie di somministrazione non supera il 40 % della superficie del locale) [consultare la planimetria allegata al Piano del Commercio];
- DI ALLEGARE ALLA PRESENTE SCIA (selezionare una casella delle due sottoindicate):
 - VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO, E DI IMPEGNARSI A PRESENTARE VALUTAZIONE CONCLUSIVA D'IMPATTO ACUSTICO 'STATO 1' ENTRO 30 GIORNI DALL'EFFETTIVO INIZIO ATTIVITA' .
 - AUTOCERTIFICAZIONE EX ART. 4 DPR 227/2011 (ALLEGATO E) (da compilarsi solo in caso di assenza di diffusione musicale all'interno dell'esercizio)
- Di aver trasmesso all'ASL 5 Spezzino Notifica Inizio Attività in data _____

- AUTORIZZA il Comune della Spezia a trattare i dati personali, come previsto dal D.Lgs 196/2003
- di allegare ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO dei DIRITTI DI ISTRUTTORIA per l'ammontare di **€ 30 (L'IMPORTO AMMONTA A € 80 IN CASO VENGA TRASMESSA ANCHE LA VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO)** da effettuarsi alternativamente mediante:
 - bonifico o versamento diretto alla BANCA UNICREDIT Via Chiodo 61 La Spezia - Servizio di Tesoreria Comune della Spezia - IBAN IT82 O 02008 10700 000103787330 - a favore di SUAP - Comune della Spezia
 - o, in alternativa, attestazione di versamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N° 11295193 intestato a COMUNE DELLA SPEZIA - SUAP
 - Causale: diritti di istruttoria SCIA CIRCOLI

La presente S.C.I.A. per la somministrazione di alimenti e bevande non abilita alla detenzione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. A del Regio Decreto 18.6.31 n. 733 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) .

Per detenere gli apparecchi di cui sopra ai sensi della Legge Regionale n. 17/2012 è necessario richiedere (vedere modulistica relativa alle Attività di intrattenimento):

- **autorizzazione per L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO per l'installazione di apparecchi comma 6 A (tali apparecchi devono essere installati in un'area separata da quella di somministrazione);**

Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 ed importano l'applicazione della sanzione penale.

(luogo e data)

il dichiarante

QUADRO A – REQUISITI MORALI

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI MORALI

Da compilare da parte di:

- **Presidente pro-tempore**
- **Membri del Consiglio di Amministrazione del Circolo**

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. di _____) il _____
cittadinanza _____
residente a _____ (prov. di _____)
in Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
codice fiscale _____
tel. /FAX _____ mobile _____
e-mail _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Consapevole delle sanzioni previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dagli art. 483 489 CP

- Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 71 c. 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e sue modifiche e integrazioni;

data _____ firma _____

ALLEGA

- 1 fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- 1 copia permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);

**Art. 71 D.Lgs 59/2010 e s.m.i.
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi)).

((3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.))

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

((5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.))

Art. 67 D.Lgs 159/2011 e s.m.i.

Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari e astatori presso i mercati anonimi all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un

periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

QUADRO D - REQUISITI DI SORVEGLIABILITA'

DICHIARAZIONE SULLA SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO (D.M. 564/92)

(Barrare solo le voci che interessano)

Il sottoscritto in
qualità di titolare/rappresentante legale della ditta individuale/società denominata

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. medesimo

che i locali posti in Via/Piazza rispondono ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992 n°564 ed in particolare che:

- Le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private e sono direttamente ed integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico anche in caso di locali parzialmente interrati.
- La visibilità esterna dei locali è garantita anche in caso di locali ubicati ad un livello superiore a quello stradale.
- Le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio.
- Le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
- I vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio, ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo.
- (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993 , data in cui è entrato in vigore il D.M. 564/92) Le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e i locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l'orario di apertura dell'esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque.
- (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) I locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (Indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi , con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabili il passaggio tra i locali dei due esercizi):

I requisiti sopraindicati sono assunti quali prescrizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione .

La Spezia li

il Dichiarante

.....

QUADRO E – ACUSTICA

(compilare solo nel caso in cui il richiedente non sia tenuto a presentare la valutazione d'impatto acustico)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 21 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto (cognome) _____ (nome) _____

in qualità di (*barrare la relativa casella*):

titolare ditta individuale omonima

responsabile legale della società /ente denominata _____

Con sede in _____ via/piazza _____ n° _____

Codice fiscale _____ P. IVA _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28.12.00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

AI SENSI DEL D.P.R. 227 DEL 19.10.2011 ART. 4, IN VIGORE DAL 18.2.2012, L'ATTIVITA' DI (specificare tipo di attività) _____

SVOLTA PRESSO I LOCALI UBICATI IN :

VIA/PIAZZA _____ N° _____

RIENTRA NELLA FATTISPECIE DEL COMMA 1*, OVVERO NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI DOCUMENTO DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2,3,4 DELLA LEGGE 447/95, IN QUANTO L'ATTIVITA' RIENTRA TRA QUELLE A BASSA RUMOROSITA' ELENCAE NELL'ALLEGATO "B" E COMUNQUE LE EMISSIONI DI RUMORE NON SUPERANO I LIMITI STABILITI DAL DOCUMENTO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE.

La Spezia,

Firma

* ART. 4 C. 1 D.P.R. 227 DEL 19.10.2011:

"Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 commi 2,3,4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (... valutazione d'impatto acustico...) le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali ... omissis ..."